



viale del Commercio, 2 - 67039 Sulmona (AQ)
tel. 0864210721 r.a. - fax 0864210106 - P. I.
01321570663
numero iscrizione e C.F. 92006600669 – Cap.
Soc. € 696.996,00
<http://www.acqua.it> e-mail: info@acqua.it



Organizzazione con Sistema di
Gestione Qualità
Certificato n. 176349

Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Peligno-Alto Sangro

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLEGATO N. 4

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AUTORIZZAZIONE PER L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE

Approvato con delibera del Cda n. 5 del 6 Marzo 2013

Sommario

<i>Premessa</i>	3
<i>Art. 1 - Concessioni</i>	3
<i>Art. 2 - durata</i>	3
<i>Art. 3 - tipologia delle opere</i>	3
<i>Art. 4 - danni</i>	3
<i>Art. 5 -</i>	3
<i>Art. 6 - canoni</i>	3
<i>Art. 7 condizioni</i>	4
<i>ART. 8 - esenzioni</i>	4
<i>ART. 9 - disposizioni finali</i>	4

SACCA S.p.A.

Premessa

Al fine di regolamentare l'uso, per l'installazione di antenne radio, telefoniche e televisive, delle opere e/o degli impianti in gestione da parte della Società, le ditte interessate dovranno attenersi alle clausole di seguito indicate.

Art. 1 - Concessioni

Le concessioni saranno accordate soltanto previo nulla osta rilasciato dagli Enti, compreso il Comune ove deve essere installata l'antenna, preposti alla tutela dei vincoli e delle normative volte a garantire le esigenze di tutela pubblica, ambientale e paesaggistica nonché previa relazione favorevole rilasciata dagli uffici tecnici.

La concessione in ogni caso non potrà essere accordata ove l'impianto ricada a distanza inferiore a mt. (60- 150- 200-300), da strutture pubbliche destinate a minori, anziani o malati (asili, scuole, ospedali, case di cura ecc.).

Art. 2 - durata

La concessione in parola ha carattere di provvisorietà e viene accordata a condizione che non vengano danneggiate le opere di proprietà del Gestore o in uso allo stesso e che le stesse non ne limitino l'attività.

La durata della concessione non può essere superiore a 3 anni e potrà essere rinnovata per pari periodo, sempreché permangano le condizioni soggettive ed oggettive.

Art. 3 – tipologia delle opere

L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato mediante strutture mobili, in maniera tale da rendere possibile la rimozione in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, a semplice richiesta del Gestore.

Art. 4 - danni

Qualora, a causa dell'installazione dell'impianto, derivi un danno a questa società, la ditta concessionaria dovrà provvedere al relativo risarcimento, a semplice richiesta del Gestore, che provvederà anche a quantificare lo stesso.

Art. 5 -

Nel caso derivi, durante l'installazione dell'impianto, una limitazione dell'attività di questa società, la ditta concessionaria dovrà provvedere tempestivamente alla eliminazione della causa, a semplice richiesta del Gestore.

Art. 6 - canoni

Per la concessione accordata, la ditta dovrà versare anticipatamente, in due rate semestrali, un canone annuo del seguente importo:

- antenne televisive a livello nazionale €. 12.000,00
- antenne televisive a livello locale €. 1.000,00
- antenne telefoniche €. 12.000,00
- antenne radio a livello nazionale €. 12.000,00
- antenne radio a livello locale €. 500,00

Il Gestore si riserva la possibilità di derogare ai su menzionati importi in caso di installazioni plurime richieste dallo stesso soggetto.

Detti canoni saranno aggiornati automaticamente, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e sono da considerarsi IVA di legge esclusa.

Art. 7 condizioni

Il posizionamento del manufatto verrà indicato dal Gestore e la ditta concessionaria dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- divieto di accesso alle strutture del servizio idrico integrato presenti all'interno dell'area in questione;
- le strutture delle antenne non dovranno, comunque, interferire con gli impianti del servizio idrico integrato e/o comprometterne la stabilità;
- sollevare il Gestore da ogni responsabilità relativa a danni alle strutture da installare all'interno dell'area locata;
- sollevare, altresì, il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilità, sia in fase di realizzazione che per eventuali futuri interventi di riparazione in ordine alla legge n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8 - esenzioni

Le opere benefiche (Croce Rossa ecc..) e gli Enti Pubblici (Prefettura, Questura ecc.) sono esentati dal pagamento del canone sopra stabilito.

ART. 9 – disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.